Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 260 del 30 settembre 1975

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 settembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo) . . . . Pag. 3

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo) per la sede provinciale di Aosta, riservato ai candidati originari della Valle d'Aosta e agli altri cittadini che comunque conoscano la lingua francese . . . . » 8

Concorso pubblico, per esami, a centonovantadue posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo) . . . . » 13

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo) presso la sede zonale di Vibo Valentia . . . . » 19

Concorso pubblico, per titoli, a centottantacinque posti di fattorino (categoria ausiliaria) . . . . » 25

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo)

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo), presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ripartiti come segue:

Regioni o gruppi di regioni	Numero dei posti
—	—
1) Piemonte - Liguria	12
2) Lombardia	5
3) Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia	6
4) Emilia-Romagna - Toscana	4
5) Sardegna	3
	—
Totale	30

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o ad un solo gruppo di regioni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economiche o in scienze economiche bancarie o in scienze economico-marittime o in scienze diplomatiche e consolari o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche e amministrative o in scienze coloniali ovvero in sociologia.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati. Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'Istituto appartenenti ai ruoli della categoria di concetto, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore a «segretario di seconda classe» od equiparata.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

I candidati possono presentare una sola domanda, nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le varie regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma-EUR, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) per quali posti, tra quelli ripartiti tra le varie regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere (tenendo conto che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni);

d) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) la residenza attuale;

m) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali;

n) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata;

o) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella regione o gruppo di regioni in cui è sita la sede di prima assegnazione;

p) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970, a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale) e diritto amministrativo;
2) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Ciascuna prova scritta potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate;

b) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto amministrativo;
3) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente lo ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Le prove scritte, identiche per tutte le regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, avranno luogo negli stessi giorni presso le sedi d'esame che saranno stabilite in relazione al numero degli aspiranti.

La data ed il luogo delle prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati saranno invitati a sostenere le prove scritte presso la sede d'esame relativa alla regione o gruppo di regioni per i cui posti hanno dichiarato di voler concorrere.

La prova orale potrà essere effettuata anche presso sede d'esame diversa da quella ove hanno avuto luogo le prove scritte.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 nelle prove scritte e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e nella prova orale.

Art. 7.
Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

Per ciascuna regione o gruppo di regioni di cui all'art. 1 del presente bando la commissione giudicatrice formerà una graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per ciascuna regione o gruppo di regioni di cui all'art. 1 del presente bando sarà altresì formata una graduatoria dei vincitori, fino a concorrenza dei posti assegnati, ed una graguatoria degli idonei.

Nella formazione di dette graduatorie sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa). I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

I posti messi a concorso per ciascuna regione o gruppo di regioni saranno assegnati ai vincitori secondo l'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dalla competente università, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, e del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati compresi nelle varie graduatorie dei vincitori secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato e con l'osservanza delle preferenze di cui al precedente art. 7.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nelle varie graduatorie degli idonei non vincitori secondo l'ordine delle graduatorie stesse e fino ad esaurimento delle medesime entro un anno dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Per esigenze di servizio resta ferma la facoltà dell'Istituto, una volta esaurita una graduatoria degli idonei relativa ad una regione o gruppo di regioni, di procedere alla nomina di candidati compresi nelle graduatorie degli idonei delle altre regioni o gruppi di regioni per destinarli a sedi diverse da quelle per le quali hanno concorso, secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata e con l'osservanza dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 7.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

L'assegnazione alla sede di servizio dei candidati nominati avrà luogo tenendo conto innanzitutto della residenza di ciascun candidato, ovviamente nei limiti delle disponibilità di posti esistenti presso le varie unità funzionali site nella regione o gruppo di regioni per i cui posti il candidato medesimo ha concorso e, in caso di concorrenza di più candidati, del posto occupato in graduatoria dai medesimi.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al nosto

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella regione o gruppo di regioni in cui è sita la sede di prima assegnazione.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda se non nello ambito della regione o gruppi di regioni per i cui posti i candidati hanno concorso.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 134.500 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 39.650, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 13 del 1° febbraio 1974, confermata con deliberazione consiliare del 17 maggio 1974, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensive delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il presidente: MONTAGNANI

ALLEGATO A

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande - 00144 ROMA-EUR

. .l. . sottoscritt. . . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)

nat. . a . . . . il . . . . (2) . . . . . .
domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo) e specificatamente per i posti assegnati a (3) . . . . . .

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso della laurea in . . . . .
conseguita il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso l'Università . . . . . .;
(indirizzo dell'università)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . .
. . . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (6) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974 (7);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella regione o gruppo di regioni in cui è sita la sede di prima assegnazione.

In caso di nomina, . .l. . sottoscritt. . si impegna a raggiungere la sede di servizio assegnata.

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma . . . . . . (2)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare la regione o il gruppo di regioni per i cui posti si intende concorrere, tenendo presente che la partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(7) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato e dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.P.S.: dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(7994)

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo) per la sede provinciale di Aosta, riservato ai candidati originari della Valle d'Aosta e agli altri cittadini che comunque conoscano la lingua francese.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo) per la sede provinciale di Aosta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale riservato ai candidati originari della Valle d'Aosta e agli altri cittadini che comunque conoscano la lingua francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze economiche o in scienze economiche bancarie o in scienze economico-marittime o in scienze diplomatiche e consolari o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche e amministrative o in scienze coloniali ovvero in sociologia.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati. Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'Istituto appartenenti ai ruoli della categoria di concetto, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore a «segretario di seconda classe» od equiparata.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma-Eur, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di Aosta;

n) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale di Aosta;

o) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in due prove orali.

A) *Prove scritte.*

Due delle tre prove verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale) e diritto amministrativo;

2) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Ciascuna prova potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate.

La terza prova consisterà in una tradazione dall'italiano in francese.

B) *Prove orali.*

Una delle due prove verterà sulle seguenti materie:

diritto privato (civile e commerciale), diritto amministrativo e diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'altra prova consisterà in una conversazione in lingua francese da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua medesima nonchè in una versione estemporanea da un testo francese su argomento di carattere generale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente lo ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Le prove scritte avranno luogo in Aosta. L'Istituto si riserva la facoltà di variare la sede d'esame per eventuali esigenze organizzative.

La data ed il luogo delle prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove orali potranno essere effettuate anche presso sede d'esame diversa da quella ove hanno avuto luogo le prove scritte.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 nelle prove scritte e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta relativa alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di grerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa). I candidati che avranno superato le prove orali e che intendono far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti
ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dalla competente università, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati risultati vincitori secondo lo ordine di graduatoria.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso o la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede dell'Istituto sita in Aosta saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede citata.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 134.500 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 39.650, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 13 del 1° febbraio 1974, confermata con deliberazione consiliare del 17 maggio 1974, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensive delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il presidente: MONTAGNANI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande - 00144 ROMA-EUR

. .l. . sottoscritt. . . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat. . a . . . . il . . . . (2) . . . . .
domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo) per la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Aosta riservato ai candidati originari della Valle d'Aosta e agli altri cittadini che comunque conoscano la lingua francese.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso l'Università di . . . .;
(indirizzo dell'università)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974 (6);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede provinciale dell'I.N.P.S. di Aosta.

In caso di nomina, . .l. . sottoscritt. . si impegna a raggiungere la sede di Aosta.

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma . . . . . . (8)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2.

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e serolle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.P.S.: dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(7995)

Concorso pubblico, per esami, a centonovantadue posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centonovantadue posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo), presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ripartiti come segue:

Regioni o gruppi di regioni	Numero dei posti
1) Piemonte	55
2) Liguria	8
3) Lombardia	60
4) Veneto	15
5) Emilia-Romagna	7
6) Marche - Abruzzi - Umbria	18
7) Calabria - Basilicata	19
8) Sardegna	10
Totale	192

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o ad un solo gruppo di regioni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in un istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto.

Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'Istituto appartenenti ai ruoli della categoria esecutiva, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore ad «applicato di 1ª classe» od equiparata.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della leggera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità

I candidati possono presentare una sola domanda, nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le varie regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma-EUR, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) per quali posti, tra quelli ripartiti tra le varie regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere (tenendo conto che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni);

d) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) la residenza attuale;

m) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali;

n) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata;

o) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella regione o gruppo di regioni in cui è sita la sede di prima assegnazione;

p) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta che potrà vertere su una o più **delle materie di seguito indicate:**

1) **elementi di diritto privato;**

2) **elementi di diritto pubblico;**

3) **elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;**

b) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;

2) elementi di diritto pubblico;

3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Gli argomenti relativi alle materie oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegato programma (allegato *C*).

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata della prova scritta d'esame.

La prova scritta, identica per tutte le regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, avrà luogo nello stesso giorno presso le sedi d'esame che saranno stabilite in relazione al numero degli aspiranti.

La data ed il luogo della prova scritta sarà comunicata in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova scritta presso la sede d'esame relativa alla regione o gruppo di regioni per i cui posti hanno dichiarato di voler concorrere.

La prova orale potrà essere effettuata anche presso sede d'esame diversa da quella ove ha avuto luogo la prova scritta.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 70 punti su 100 nella prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.

Art. 7.
Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

Per ciascuna regione o gruppo di regioni di cui all'art. 1 del presente bando la commissione giudicatrice formerà una graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per ciascuna regione o gruppo di regioni di cui all'art. 1 del presente bando sarà altresì formata una graduatoria dei vincitori, fino a concorrenza dei posti assegnati, ed una graduatoria degli idonei.

Nella formazione di dette graduatorie sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa). I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.
Presentazione dei documenti
ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

I posti messi a concorso per ciascuna regione o gruppo di regioni saranno assegnati ai vincitori secondo l'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente Istituto, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, e del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati compresi nelle varie graduatorie dei vincitori secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato e con l'osservanza delle preferenze di cui al precedente art. 7.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nelle varie graduatorie degli idonei non vincitori secondo l'ordine delle graduatorie stesse e fino ad esaurimento delle medesime entro un anno dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Per esigenze di servizio resta ferma la facoltà dell'Istituto, una volta esaurita una graduatoria degli idonei relativa ad una regione o gruppo di regioni, di procedere alla nomina di candidati compresi nelle graduatorie degli idonei delle altre regioni o gruppi di regioni per destinarli a sedi diverse da quelle per le quali hanno concorso, secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata e con l'osservanza dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 7.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

L'assegnazione alla sede di servizio dei candidati nominati avrà luogo tenendo conto innanzitutto della residenza di ciascun candidato, ovviamente nei limiti delle disponibilità di posti esistenti presso le varie unità funzionali site nella regione o gruppo di regioni per i cui posti il candidato medesimo ha concorso, e, in caso di concorrenza di più candidati, del posto occupato in graduatoria dai medesimi.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella regione o gruppo di regioni in cui è sita la sede di prima assegnazione.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda se non nello ambito della regione o gruppo di regioni per i cui posti i candidati hanno concorso.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 118.750 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 40.400, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 13 del 1° febbraio 1974, confermata con deliberazione consiliare del 17 maggio 1974, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensive delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il presidente: MONTAGNANI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il *Grande* - 00144 ROMA-EUR

. .l. . sottoscritt. . . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat. . a . . . . il . . . . (2) . . . . . .
domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a centonovantadue posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo) e specificatamente per i posti assegnati a (3) . . . .

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . .
conseguito il . . . . . presso . . . .;
(indicare giorno, mese ed anno) (indirizzo dell'istituto)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (6) . . . .:

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974 (7);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella regione o gruppo di regioni in cui è sita la sede di prima assegnazione.

In caso di nomina, . .l. . sottoscritt. . si impegna a raggiungere la sede di servizio assegnata.

. .l.' . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . .

Firma . . . (9)
(da autenticare)

---

(1) *Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.*

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare la regione o il gruppo di regioni per i cui posti si intende concorrere, tenendo presente che la partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(7) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato e dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.P.S.: dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

ALLEGATO *C*

1) *Elementi di diritto privato.*

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.

Diritto oggettivo: definizione, carattere, partizioni. Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione ed elementi essenziali. Classificazioni del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Causa di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

I diritti delle persone.

La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.

Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principî generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose o beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

I diritti di obbligazione.

Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo allo adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito.

La cambiale.

Obbligazioni nascenti dalla legge.

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico.*

Nozioni di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico.

Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo stato di diritto.

Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.

La Costituzione dello Stato italiano.

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: *a*) relative all'organizzazione: la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costitu-

zionali; *b*) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini: 1) la uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) famiglia e scuole; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.

Ordinamento della Repubblica.

Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.

La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.

I referendum e l'iniziativa popolare.

Il controllo politico del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.

Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. *Attribuzioni*: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.

Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.

Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa; nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo centrale e locale dello Stato Enti publici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.*

Nozione e fonti del diritto del lavoro.

Il rapporto individuale di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale di lavoro. *Impresa e imprenditore. Le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai.* L'apprendistato.

Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata. Disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti, interruzioni del lavoro e retribuzione).

Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso; indennità di anzianità; recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore).

L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive, lo sciopero, la serrata.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le Casse e i Fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi. Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi.

L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversie.

(7996)

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo) presso la sede zonale di Vibo Valentia.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo) presso la sede zonale di Vibo Valentia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'Istituto appartenenti ai ruoli della categoria esecutiva, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore ad « applicato di 1ª classe » od equiparata.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma-EUR, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con la indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di Vibo Valentia;

n) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede zonale di Vibo Valentia;

o) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta che potrà vertere su una o più delle materie di seguito indicate:

1) elementi di diritto privato;
2) elementi di diritto pubblico;
3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

b) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;
2) elementi di diritto pubblico;
3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Gli argomenti relativi alle materie oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegato programma (allegato *C*).

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata della prova scritta d'esame.

La prova scritta avrà luogo in Catanzaro. L'Istituto si riserva la facoltà di variare la sede d'esame per eventuali esigenze organizzative.

La data ed il luogo della prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale potrà essere effettuata anche presso sede d'esame diversa da quella ove ha avuto luogo la prova scritta.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 70 punti su 100 nella prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.

Art. 7.
Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa). I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.
Presentazione dei documenti
ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati risultati vincitori secondo lo ordine di graduatoria.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso o la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede zonale dell'Istituto sita in Vibo Valentia saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede citata.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 118.750 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 40.400, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 13 del 1° febbraio 1974, confermata con deliberazione consiliare del 17 maggio 1974, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensive delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il presidente: MONTAGNANI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande - 00144 ROMA-EUR

. .l. sottoscritt. (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat. . a . . . . . il . . . . . (2) . . . . . domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo) per la sede zonale dell'I.N.P.S. di Vibo Valentia.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . presso
(indicare giorno, mese ed anno)
l'Istituto . . . .;
(indirizzo dell'istituto)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974 (6);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede zonale dell'I.N.P.S. di Vibo Valentia.

In caso di nomina, . .l. . sottoscritt. . si impegna a raggiungere la sede zonale di Vibo Valentia.

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma . . . . . . (8)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra, documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.P.S.: dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

ALLEGATO *C*

1) *Elementi di diritto privato.*

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.

Diritto oggettivo: definizione, carattere, partizioni, fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione ed elementi essenziali. Classificazioni del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

I diritti delle persone.

La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.

Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose o beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

I diritti di obbligazione.

Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo allo adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito.

La cambiale.

Obbligazioni nascenti dalla legge.

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico.*

Nozione di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico.

Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto.

Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.

La Costituzione dello Stato italiano.

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: *a*) relative all'organizzazione: la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costituzionali; *b*) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini: 1) la uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) famiglia e scuola; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.

Ordinamento della Repubblica.

Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.

La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.

I referendum e l'iniziativa popolare.

Il controllo politico del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.

Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti-legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.

Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.

Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.*

Nozione e fonti del diritto del lavoro.

Il rapporto individuale di lavoro Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale di lavoro. Impresa e imprenditore. Le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai. L'apprendistato.

Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata. Disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti, interruzioni del lavoro e retribuzione).

Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso; indennità di anzianità; recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore).

L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive, lo sciopero, la serrata.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le Casse e i Fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi.

Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi.

L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversie.

(7997)

Concorso pubblico, per titoli, a centottantacinque posti di fattorino (categoria ausiliaria)

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a centoottantacinque posti di fattorino (categoria ausiliaria), presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ripartiti come segue:

Regioni o gruppi di regioni	Numero dei posti
1) Piemonte-Valle d'Aosta	21
2) Liguria	15
3) Lombardia	4
4) Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia	15
5) Emilia-Romagna	9
6) Toscana	16
7) Marche - Abruzzi - Umbria	15
8) Lazio	40
9) Campania - Calabria - Molise	11
10) Puglia - Basilicata	12
11) Sicilia	24
12) Sardegna	3
Totale	185

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o ad un solo gruppo di regioni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Aver compiuto gli studi di istruzione elementare (quinta classe).

B) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

I candidati possono presentare una sola domanda, nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le varie regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più di una regione, o gruppo di regioni, comporterà la partecipazione al concorso relativamente ai posti assegnati alla regione o gruppo di regioni nella cui circoscrizione territoriale il candidato abbia dichiarato di risiedere nella domanda di partecipazione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma-EUR, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) per quali posti, tra quelli ripartiti tra le varie regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere (tenendo conto che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni);

d) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con la indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) la residenza attuale;

m) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali;

n) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata;

o) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella regione o gruppo di regioni in cui è sita la sede di prima assegnazione;

p) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

I candidati devono produrre, a corredo delle domande di ammissione, le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6. Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se debitamente autenticate.

Dei documenti prodotti i candidati dovranno redigere, in duplice copia, un elenco che, debitamente sottoscritto, dovrà essere accluso alla domanda di partecipazione al concorso unitamente ai documenti stessi.

Non sarà tenuto conto dei documenti che per qualsiasi motivo perverranno alla Direzione generale dell'Istituto oltre il termine utile per la presentazione delle domande (anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Titoli suscettibili di valutazione
Criteri per l'attribuzione dei punteggi - Idoneità

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) le votazioni o i giudizi riportati negli esami di licenza di 5ª classe elementare;

b) il servizio prestato alle dipendenze dell'I.N.P.S. con mansioni di ausiliario o di salariato;

c) il servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con mansioni proprie del personale ausiliario;

d) le idoneità in concorsi pubblici a posti della categoria ausiliaria presso pubbliche amministrazioni o presso l'I.N.P.S. ovvero le idoneità conseguite in prove di selezione per l'assunzione di personale non di ruolo con mansioni di salariato o ausiliario presso l'I.N.P.S.

Ai fini della valutazione del titolo di cui alla lettera *a*), i candidati dovranno esibire la pagella scolastica in originale o in copia autentica, ovvero un certificato dal quale risultino le votazioni o i giudizi riportati negli esami di licenza di 5ª classe elementare.

Per quanto concerne il possesso del titolo di cui alla lettera *b*) è sufficiente una dichiarazione del candidato dalla quale risulti l'inizio e l'eventuale termine del servizio prestato alle dipendenze dell'I.N.P.S. con la qualifica rivestita, nonchè l'unità funzionale di appartenenza.

Il titolo di cui alla lettera *c*) dovrà essere comprovato da una certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione presso la quale il candidato ha prestato servizio con mansioni proprie della categoria ausiliaria.

In tale certificazione dovrà risultare la durata e la qualità del servizio prestato.

Per quanto concerne il titolo di cui alla lettera *d*) il candidato dovrà produrre una certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione che ha indetto il concorso nel quale il candidato medesimo ha conseguito l'idoneità. Per i concorsi e le prove di selezione indetti dall'I.N.P.S. la relativa certificazione può essere sostituita da apposita dichiarazione resa dal candidato.

I criteri di valutazione dei titoli di cui al presente articolo verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice la quale disporrà di complessivi 80 punti così ripartiti:

per i titoli di cui alla lettera *a)* fino ad un massimo di punti 40;

per i titoli di cui alla lettera *b)* fino ad un massimo di punti 20;

per i titoli di cui alla lettera *c)* fino ad un massimo di punti 12;

per i titoli di cui alla lettera *d)* fino ad un massimo di punti 8.

Nel caso in cui l'idoneità conseguita abbia dato luogo alla assunzione il titolo di cui alla lettera *d)* è valutabile in alternativa con i titoli di cui alle lettere *b)* e *c)*. In tale ipotesi verrà valutato il titolo che comporta un punteggio più favorevole per il candidato.

Saranno considerati idonei, e come tali inclusi nella graduatoria di merito, i candidati che avranno riportato non meno di 10 punti sugli 80 attribuibili.

Art. 7.

Formazione della graduatoria - Titoli di preferenza

Per ciascuna regione o gruppo di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, la commissione giudicatrice formerà una graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per ciascuna regione o gruppo di regioni sarà altresì formata una graduatoria dei vincitori, fino a concorrenza dei posti assegnati, ed una graduatoria degli idonei.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

I posti messi a concorso per ciascuna regione o gruppo di regioni saranno assegnati ai vincitori secondo l'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B)* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati compresi nelle varie graduatorie dei vincitori secondo l'ordine generale di merito risultante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e con l'osservanza delle preferenze di cui al precedente art. 7.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nelle varie graduatorie degli idonei non vincitori secondo l'ordine delle graduatorie stesse e fino ad esaurimento delle medesime entro un anno dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Per esigenze di servizio resta ferma la facoltà dell'Istituto, una volta esaurita una graduatoria degli idonei relativa ad una regione o gruppo di regioni, di procedere alla nomina di candidati compresi nelle graduatorie degli idonei delle altre regioni o gruppi di regioni per destinarli a sedi diverse da quelle per le quali hanno concorso, secondo l'ordine generale di merito risultante dal punteggio complessivo riportato e con l'osservanza dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 7.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

L'assegnazione alla sede di servizio dei candidati nominati avrà luogo tenendo conto innanzitutto della residenza di ciascun candidato, ovviamente nei limiti delle disponibilità di posti esistenti presso le varie unità funzionali site nella regione o gruppo di regioni per i cui posti il candidato medesimo ha concorso, e, in caso di concorrenza di più candidati, del posto occupato in graduatoria dai medesimi.

candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella regione o gruppo di regioni in cui è sita la sede di prima assegnazione.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda se non nello ambito della regione o gruppo di regioni per i cui posti i candidati hanno concorso.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale della categoria ausiliaria e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 92.500, comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, per tredici mensilità, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde (40.000 × 13 mensilità) e l'indennità integrativa speciale mensile (attualmente di L. 41.600); nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità di stipendio, comprensive delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il presidente: MONTAGNANI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande - 00144 ROMA-EUR

. . l. . sottoscritt. . . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat. . . a . . . . il . . . . (2) . . . . .
domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per titoli, a centoottantacinque posti di fattorino (categoria ausiliaria) e specificatamente per i posti assegnati a (3) . . . .

A tal fine . . l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso della licenza di quinta classe elementare conseguita il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .;
(indirizzo dell'istituto)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (6) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974 (7);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella regione o gruppo di regioni in cui è sita la sede di prima assegnazione.

In caso di nomina, . .l. . sottoscritt. . si impegna a raggiungere la sede di servizio assegnata.

.l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma . . . . . . (9)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare la regione o il gruppo di regioni per i cui posti si intende concorrere, tenendo presente che la partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(7) *In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica* che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione *per merito di guerra:*

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.P.S.: dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(7998)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(5651152/7) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.